

OGGETTO: CIG PER MALTEMPO (O ALTRI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI) - AMPLIATO IL PERIODO ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA ALL'INPS

L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 185/2016 – entrato in vigore l'8 ottobre 2016 – ha previsto un termine ad hoc entro il quale presentare (alla sede INPS territorialmente competente) la domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria per “eventi oggettivamente non evitabili”: per questi – tra i quali è compresa la causale “maltempo” – la domanda deve essere trasmessa non oltre la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, e quindi non entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa stabilito, per le altre causali, dall'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015 ^(*) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

^(*) **Art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015**

*La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.***